

# Avv. Maria Masi

---

Via Nicolò Paganini n. 2 - 80048 - Sant'Anastasia (NA)

Tel. e Fax 081 530.81.25 - (e-mail: masi.mar@tin.it) - pec : [maria.masi@pecavvocatinola.it](mailto:maria.masi@pecavvocatinola.it)

**Spett.le Ministero dell'Interno**

**In persona del Ministro p.t.**

**p.zza del Viminale, 1**

**00184 ROMA**

Pec: mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it

**Spett.le Ministero dell'Interno**

**Dipartimento di Pubblica Sicurezza**

**In persona del Direttore p.t.**

**p.zza del Viminale, 1,**

**00184 Roma**

PEC: dipps.333a.uc@pecps.interno.it

**OGGETTO: Richiesta pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno ai fini della notifica per pubblici proclami autorizzata con ordinanza TAR Lazio- ROMA- I sez. quater- 26/27 novembre 2019 nel procedimento n. RG 11643/2019.**

La sottoscritta Avv. Maria Masi ( MSAMRA68B57F839U) quale procuratrice del sig. Fabio Cioffi- CFFFBA96A12G795D- nel giudizio innanzi al TAR Lazio sede di ROMA

## **PREMESSO CHE**

Il sig. Cioffi ha impugnato il provvedimento di non idoneità al concorso per il reclutamento di 1851 allievi Agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato in G.U. in data 26.05.2017 e di ogni atto anche

procedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale , connesso, subordinato e presupposto, con il ricorso che qui si ritrascrive:

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA**  
**RICORSO**

Nell'interesse del sig. **CIOFFI Fabio**, nato a Pollena Trocchia (NA) il 12/01/1996 (C.F.: CFFFBA96A12G795D) e residente in Sant' Anastasia (NA) alla Via Nicolò Paganini, nr. 2, rapp.to e difeso dell'Avv. Maria Masi – MSA MRA 68B57F839U- dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero fax: 0815308125 o al seguente indirizzo PEC: [maria.masi@pecavvocatinola.it](mailto:maria.masi@pecavvocatinola.it);

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 97149560589)**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM) -00184, Piazza Del Viminale n. 1 , rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla Via Portoghesi, n.12, cap 00186 –RM, , C.F. 80224030587 –

**Avverso e per l'annullamento, previa sospensiva**

Del provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione per l'accertamento dei requisiti psico – fisici, notificato al ricorrente in data 16/07/2019, ore 19.10, con il quale il sig. Fabio Cioffi è stato ritenuto non idoneo al concorso per il reclutamento di 1851 allievi Agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di stato pubblicato sulla G. in data 26/05/2017, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

**FATTO**

L'odierno ricorrente era risultato già idoneo alla selezione per nell'Aeronautica Militare ( Allegato 1).

Partecipava al concorso per il reclutamento di 1851 allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato in G.U. in data 12 agosto 2019 mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di stato pubblicato sulla G. in data 26/05/2017.

Avendone capacità, titoli e passione, il ricorrente presentava dunque domanda di partecipazione al suddetto concorso pubblico. Il sig. Cioffi sosteneva gli accertamenti psico fisici relativi al concorso de

quo. Avendo riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica, l'odierno ricorrente veniva sottoposto ai successivi accertamenti psicofisici a cura della Commissione Medica di cui all'art. ...del bando di concorso di cui sopra, al cui esito positivo era subordinata l'ammissione in graduatoria del medesimo bando.

Gli veniva, quindi, somministrata la batteria di test attualmente in uso per le procedure di selezione per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

In data 16/07/2019 il CIOFFI veniva escluso dal prefato concorso in quanto giudicato non idoneo al servizio di polizia per carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 198/03.

Nello specifico, l'amministrazione ministeriale motivava il provvedimento in tal senso: “*Labilità emotiva in soggetto con tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 2 rif.Tab. 1 punto 15*”.

Tale presunto sintomo determinava l'esclusione del ricorrente dal concorso *de quo*.

Ritenendo tale giudizio di non idoneità non corretto, ingiusto ed infondato, il sig. Cioffi effettuava formale istanza di accesso alla documentazione concorsuale, che non veniva tempestivamente riscontrata dall'Amministrazione (doc. 2).

Il sig. Cioffi, successivamente, in data 12.09.2019, si sottoponeva ad accertamenti psicodiagnostici presso l'Azienda Sanitaria Locale di Benevento 1, presso l'Unità Diagnostica Psichiatria, Dipartimento Salute Mentale, A.l.p.i. Dr Cavalli Paolo 2, dove veniva sottoposto a “Test Proiettivi e della personalità” (doc.3) che evidenziava l'assenza di patologie psichiche: **“Il giovane Cioffi è giunto alla mia osservazione per una valutazione psico-diagnostica .L'esame anamnestico ed il colloquio psichiatrico non hanno evidenziato nulla di significativo sotto il profilo psicopatologico. Allo scopo di valutare con maggiore accuratezza la personalità del giovane, su mia indicazione il giovane è stato sottoposto a somministrazione di test proiettivo di personalità ( Rorschach) ha confermato la totale assenza di tratti psicopatologici a carico dello stesso.In conclusione dall'esame psicopatologico , in uno con la raccolta anamnestica e l'esame delle scale di valutazione del test somministrato , non ha trovato conferma la diagnosi posta in sede di visita militare non essendo stati riscontrati segni di patologia psichiatrica in atto, né disturbi della sfera personologica in soggetto con buon funzionamento intellettuale e adeguata maturità psicologica, buona capacità di adattamento e adeguato funzionamento nei rapporti interpersonali e nelle capacità relazionali.”**  
**L'insieme degli indicatori emersi dall'analisi del protocollo Rorschach consente , in sintesi, di evidenziare quanto segue:**

- **È presente un efficiente funzionamento intellettuale;**
- **- il soggetto ha raggiunto un grado maturità psicologica che consente un adeguato Adattamento ;**
- **-la capacità di esercitare l'autocontrollo e di padroneggiare le situazioni senza esserne emozionalmente implicato, nonché una certa tendenza alla repressione dei bisogni affettivi**

, non impediscono al soggetto di trovarsi a suo agio nei rapporti interpersonali e nelle relazioni sociali.”

Il giudizio è del tutto difforme e contrastante con quello elaborato in sede concorsuale.

Il provvedimento impugnato è fonte per il ricorrente di un ingiusto pregiudizio ed è illegittimo per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per errore di fatto e difetto del presupposto.**

In via preliminare, come già anticipato in fatto, il presente ricorso nasce dall’esigenza di ovviare ad un evidente errore di fatto, verificatosi all’atto della visita della commissione medica all’uopo istituita ai fini del concorso *de quo*.

- Dalla documentazione sanitaria allegata agli atti, infatti, si evince inequivocabilmente che il ricorrente presenta “un efficiente funzionamento intellettivo;
- ha raggiunto un grado di maturità psicologica che consente un adeguato Adattamento ;
- la capacità di esercitare l’autocontrollo e di padroneggiare le situazioni senza esserne emozionalmente implicato, nonché una certa tendenza alla repressione dei bisogni affettivi , non impediscono al soggetto di trovarsi a suo agio nei rapporti interpersonali e nelle relazioni sociali.”

Trattasi di relazione medica proveniente dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL NA 1, la quale asserisce testualmente che:” L’esame anamnestico ed il colloquio psichiatrico non hanno evidenziato nulla di significativo sotto il profilo psicopatologico. Allo scopo di valutare con maggiore accuratezza la personalità del giovane, su mia indicazione il giovane è stato sottoposto a somministrazione di test proiettivo di personalità ( Rorschach) ha confermato la totale assenza di tratti psicopatologici a carico dello stesso. In conclusione dall’esame psicopatologico , in uno con la raccolta anamnestica e l’esame delle scale di valutazione del test somministrato , non ha trovato conferma la diagnosi posta in sede di visita militare non essendo stati riscontrati segni di patologia psichiatrica in atto, né disturbi della sfera personologica in soggetto con buon funzionamento intellettivo e adeguata maturità psicologica, buona capacità di adattamento e adeguato funzionamento nei rapporti interpersonali e nelle capacità relazionali.”

Non a caso il ricorrente proviene già dalla rigida selezione per l’accesso al corpo dell’aeronautica e all’atto dell’accertamento dei requisiti psico – attitudinali, il CIOFFI risultava idoneo incondizionato.

E’ palese, dunque, l’eccesso di potere della p.a. per illogicità manifesta: tra l’altro il dipartimento dell’ASLNA 1 sottoponeva a test e colloquio la ricorrente per due giorni, allorché il colloquio tenutosi presso la sede concorsuale è durato solo pochi minuti, termine chiaramente insufficiente per pervenire ad un simile giudizio negativo.

In verità il D.M. n. 198/2003 presuppone un accertamento oggettivo e puntuale, ovvero scevro da vizi e/o errori che ne possano pregiudicare la veridicità medico – fattuale.

Per tali ragioni si chiede a Codesto On.le Collegio la ri-sottoposizione del ricorrente alla prefata visita medica relativamente al presunto difetto accertato: attraverso tale strumento giuridico quest'ultima avrebbe la fallacità di quanto accertato dalla commissione medica all'uopo preposta.

Diversamente si addiverrebbe senza dubbio alla violazione dell'art. 97 della Costituzione, i cui principi di imparzialità e buon andamento vincolano l'amministrazione affinché venga esercitata una *actoris* rispettosa dei diritti e degli interessi dei cittadini.

## **2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 punto 15) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198.**

Con il provvedimento ivi impugnato l'Ente intimato ha giudicato il ricorrente affetto da "*Labilità emotiva in soggetto con tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 2 rif.Tab. 1 punto 15*"

Sul punto, va precisato quanto segue:

La labilità emotiva non è una malattia o sindrome psichiatrica: è un mero sintomo che può far parte di quadri psicopatologici che hanno specifica definizione e configurazione.

Viceversa, i non meglio collocati "tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente" risulta essere un generico e semplice richiamo ad un tratto personologico che, se non collocato in un complesso sindromico più ampio, non corrisponde ad alcuna connotazione psicopatologica.

"la labilità emotiva" non solo ha valenza in sé neutra, ma addirittura carattere fisiologico e naturale rappresentando la reazione dell'organismo ad uno stimolo esterno che assume rilievo clinico significativo solo allorché sia quantitativamente e qualitativamente abnorme rispetto allo stimolo e comunque l'autrice di una condizione di inibizione o menomazione. Allo stesso modo, secondo il DSM V 2013, che rappresenta lo standard internazionale nella tassonomia dei disturbi e delle patologie mentali, "I tratti di personalità sono pattern costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell'ambiente e di se stessi, che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali e personali. Soltanto quando i tratti di personalità sono rigidi e disadattativi, e causano una significativa compromissione funzionale o un disagio soggettivo, denotano Disturbi della Personalità'. Ancor più censurabile è la successiva affermazione secondo cui tale asserita "patologia" sarebbe "espressamente" indicata nel D.M. 198/2003. Nel testo del richiamato decreto, invero, non è rinvenibile alcuna traccia o menzione di tale, presunta, patologia. La tabella costituente all. 1 al decreto ministeriale in questione, rubricata "Cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato", recita testualmente: "8. Le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro psichico: a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale; b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi

psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi. ... 15) Altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato." Dunque, appare anzitutto evidente che la condizione richiamata nell'impugnato verbale non è annoverabile tra quelle riferite dal D.M. (a differenza di quanto erroneamente affermato dall'amministrazione resistente). D'altra parte, la diagnosi riportata nel verbale non appare riconducibile neanche a quel complesso di imperfezioni o infermità che, ai sensi del richiamato punto 15, pur non essendo specificate nell'elenco e non raggiungendo singolarmente il grado richiesto per la non idoneità, tuttavia concorrendo tra loro rendono il soggetto palesemente inidoneo al servizio. In primo luogo, deve infatti rilevarsi che la pretesa norma di apertura fa comunque espresso riferimento a "imperfezioni o infermità" che ancor più devono rendere il soggetto "palesemente" non idoneo al servizio.

Quindi, l'art. 8 punto 15 del sopracitato D.M., intitolato "altre cause di non idoneità, individua quali tali *"il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, **concorrenti tra loro**, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato"*.

Per poter rendere "il soggetto non idoneo al servizio", in virtù della suddetta norma, dovrebbero sussistere infermità o malattie di tale gravità da giustificare un chiaro inquadramento

**I due aspetti psichici che la commissione avrebbe individuato per costituire una condizione di inidoneità dovrebbero essere di gravità tali da consentire una compiuta diagnosi psichica che, viceversa, non viene formulata.**

Si tratterebbe pertanto di lievi imperfezioni, emerse durante un sommario esame clinico durato pochi minuti.

b) Allo stesso tempo la stessa formulazione della motivazione adottata da parte della P.A. stride con la formulazione della normativa suindicata in quanto non si rileva la concorrenza tra le imperfezioni e/o infermità in parola.

Se da una parte, infatti, la labilità emotiva può essere considerata un'imperfezione, si è già detto circa l'assoluta inconsistenza dei paventati tratti disfunzionali del Cioffi, il quale risulta completamente sfornito di un quadro sindromico di riferimento: in tale guisa è evidente che viene a mancare del tutto quella "concorrenza" di cui alla prefata normativa vigente.

**3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del bando di concorso. Disparità di trattamento.**

Fermo restando quanto suesposto, la sopracitata disposizione normativa sancisce che *".. le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi*

*con l'attività propria del ruolo degli ispettori. Consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. Su richiesta del selettore la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneità..”*

**Si evidenzia, pertanto, la mancata convocazione del ricorrente dinnanzi all'organo Collegiale della stessa commissione, in violazione della prefata disposizione concorsuale.**

\*\*\*\*\*

In ragione del danno grave e irreparabile derivante e derivabile dall'esecuzione del provvedimento si spiega

### **Istanza di Sospensione del Provvedimento Impugnato**

In relazione al *fumus* ci si riporta ai motivi di ricorso. Riguardo al *periculum* è *in re ipsa* che l'esecuzione del provvedimento impugnato determina una situazione di gravissimo pregiudizio per il ricorrente, il quale è stata escluso dal concorso per motivi illegittimi alla luce di quanto argomentato.

All'uopo si chiede all'On.Le Tar adito di ordinare al Ministero dell'Interno il riesame del requisito di cui all'art. 3 comma 1 lett. “c” D.M. 198/03 nei confronti del ricorrente (*ex multis*, ordinanza n°517/09 Tar Lazio Roma sez. I quater), possibilmente entro un termine assegnato, stante diversamente la decadenza della stessa dalla facoltà di proseguire le prove del concorso in caso di favorevole esito della chiesta visita medica da parte del competente Organo accertatore.

In ogni caso, si chiede l'ammissione con riserva del **sig. Fabio Cioffi** al concorso di cui sopra.

### **PQM**

98/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 111/2011, così come interpretato dalla Circolare n.10/2012 del Ministero della Giustizia e il valore del contributo unificato è pari ad € 650,00.

Sant'Anastasia - Roma, li 13.09.2019

Avv. Maria Masi

Il presente gravame non viene notificato ad eventuali controinteressati in quanto la graduatoria di merito non è stata ancora pubblicata stante l'imminente svolgimento delle prove orali: in proposito il G.A. sostiene che:” *Nelle procedure concorsuali l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile nel medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione del controinteressato è*

*configurabile non solo in capo ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei” (Consiglio di Stato, sez. VI, 03/02/2016, n. 425).*

Sant’Anastasia – Roma, 13.09.2019

Avv. Maria Masi

Il sig. Cioffi impugnava altresì la graduatoria dalla quale era stato estromesso con il ricorso per motivi aggiunti che anche qui si ritrascrive:

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –**

**SEDE DI ROMA**

**–sez- I Quater – ud.12.11.2019**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI in relazione al procedimento N. RG 11643/2019**

Nell’interesse del sig. **CIOFFI Fabio**, nato a Pollena Trocchia (NA) il 12/01/1996 (C.F.: CFFFBA96A12G795D) e residente in Sant’ Anastasia (NA) alla Via Nicolò Paganini, nr. 2, rapp.to e difeso dell’Avv. Maria Masi – MSA MRA 68B57F839U- dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso già in atti la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero fax: 0815308125 o al seguente indirizzo PEC: [maria.masi@pecavvocatinola.it](mailto:maria.masi@pecavvocatinola.it);

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: 97149560589 )**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM) -00184, Piazza Del Viminale n. 1 , rappresentatoe difeso *ope legis* dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla Via Portoghesi, n.12, cap 00186 –RM, , C.F. 80224030587 –

**NONCHE’**

Sig. **Renna Stefano** nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 06.12.1998 e residente in Casamassima (BA) alla via Isonzo 7/A – 70010 – c.f. RNNSFN98T06A048L;

**- controinteressato**

**NONCHE’** nei confronti di tutti gli altri candidati controinteressati per i quali, dato l’elevato numero di immessi in graduatoria, qualora il Tribunale lo ritenesse necessario ed opportuno si fa istanza di decreto ex art 41 co 4 cpa di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami



## **Avverso e per l'annullamento**

Del provvedimento del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U. in data 13 agosto 2019 per la pubblicazione delle graduatorie per l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 ovvero mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblicato G. U.in data 26/05/2017.e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

### **FATTO**

Il ricorrente partecipava al concorso per il reclutamento di 1851 allievi Agenti della Polizia di Stato, per il quale in data 13 agosto 2019 veniva pubblicato in G.U. il decreto con il quale si autorizzava l'assunzione di agenti mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di stato pubblicato sulla G. U.in data 26/05/2017.

Avendone capacità, titoli e passione, il ricorrente presentava dunque domanda di partecipazione al suddetto concorso pubblico. Il sig. Cioffi sosteneva gli accertamenti psico fisici relativi al concorso de quo. Avendo riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica, l'odierno ricorrente veniva sottoposto ai successivi accertamenti psicofisici a cura della Commissione Medica come previsto dal bando di concorso di

cui sopra, al cui esito positivo era subordinata l'ammissione in graduatori del

medesimo bando.

Gli veniva, quindi, somministrata la batteria di test attualmente in uso per le procedure di selezione per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

In data 16/07/2019 il CIOFFI veniva escluso dal prefato concorso in quanto giudicato non idoneo al servizio di polizia per carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 198/03. Nello specifico, l'amministrazione ministeriale motivava il provvedimento in tal senso: "*Labilità emotiva in soggetto con tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente aisensi dell'art. 3 comma 2 rif.Tab. 1 punto 15*".

Tale presunto sintomo determinava l'esclusione del ricorrente dal concorso *de quo*. Ritenendo tale giudizio di non idoneità non corretto, ingiusto ed infondato, il sig. Cioffi effettuava formale istanza di accesso alla documentazione concorsuale, che non veniva tempestivamente riscontrata dall'Amministrazione (doc. 2).

Il sig. Cioffi, successivamente, in data 12.09.2019, si sottoponeva ad accertamenti psicodiagnostici presso l'Azienda Sanitaria Locale di Benevento 1, presso l'Unità Diagnostica Psichiatria, Dipartimento Salute Mentale, A.I.p.i. Dr Cavalli Paolo 2, dove veniva sottoposto a "Test Proiettivi e della personalità" (doc.3) che evidenziava l'assenza di patologie psichiche, come da relazione già in atti che si abbiano per ripetute e trascritte.

**Nelle more, veniva pubblicata la graduatoria che oggi si impugna nella quale venivano inseriti i candidati ritenuti idonei a sostenere il corso di formazione e ad essere assunti, come sta attualmente avvenendo.**

Pertanto, allo luce di quanto sopra è interesse e diritto del ricorrente impugnate la graduatoria compilata all'esito delle prove essendo illegittimo il giudizio elaborato in sede concorsuale poiché atto connesso e conseguente a quello già impugnato e, pertanto da intendersi del pari illegittimo per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **1) Preliminarmente, INTERESSE AD AGIRE del ricorrente.**

Appare evidente la sussistenza nel caso di specie dell'interesse ad agire di parte ricorrente, il quale ha subito un pregiudizio a causa dell'arbitraria scelta della Commissione Medica che ha valutato in maniera generica la condizioni psico- fisica del ricorrente, escludendolo dalla graduatoria che oggi si impugna.

**2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per errore di fatto e difetto del presupposto- Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 punto 15) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198.**

All'atto della visita della commissione medica all'uopo istituita ai fini del concorso *de quo* vi è stata una errata valutazione del candidato che ha pregiudicato l'inserimento nella graduatoria oggi impugnata.

La relazione medica proveniente dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL NA 1, ha rilevato l'assenza di qualsivoglia patologia che potesse giustificare l'esclusione dalla graduatoria *de quo* del ricorrente.

Il D.M. n. 198/2003, tra l'altro, come già specificato nel ricorso introduttivo, presuppone un accertamento oggettivo e puntuale, ovvero scevro da vizi e/o errori che ne possano pregiudicare la veridicità medico – fattuale mentre, invece con il provvedimento ivi impugnato l'Ente intimato ha giudicato il ricorrente affetto da *“Labilità emotiva in soggetto con tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente aisensi dell’art. 3 comma 2 rif.Tab. 1 punto 15”* che è un mero sintomo che può far parte di quadri psicopatologici che hanno specifica definizione e configurazione. Viceversa, i non meglio collocati “tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente” risulta essere un generico e semplice richiamo ad un tratto personologico che, se non collocato in un complesso sindromico più ampio, non corrisponde ad alcuna connotazione psicopatologica.

Ancora, va osservato ancora una volta che nel D.M. 198/2003 non è rinvenibile alcuna traccia o menzione di tale, presunta, patologia. La tabella costituente all. 1 al decreto ministeriale in questione, rubricata "Cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato", recita testualmente:”8. Le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro psichico: a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche progressa, miopatie a rilevante impegno funzionale; b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o progressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o progressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o progressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o progressi; disturbi dell'umore attuali o progressi; disturbi dissociativi attuali o progressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o progressi; disturbi del sonno attuali o progressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o progressi; disturbi della condotta alimentare attuali o progressi. ... 15) Altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato."

Appare evidente che la condizione richiamata nell'impugnato verbale non è annoverabile tra quelle riferite dal D.M. (a differenza di quanto erroneamente affermato dall'amministrazione resistente).

Per poter rendere “il soggetto non idoneo al servizio”, in virtù della suddetta norma, dovrebbero sussistere infermità o malattie di tale gravità da giustificare un chiaro inquadramento **mentre invece i due aspetti psichici che la commissione avrebbe individuato per costituire una condizione di inidoneità dovrebbero essere di gravità tali da consentire una compiuta**

**diagnosi psichica che, viceversa, non viene formulata ma** si tratterebbe, invece, di lievi imperfezioni, emerse durante un sommario esame clinico durato pochi minuti.

La decisione della Commissione Medica, discrezionale e non ancorata a parametri oggettivi né conformi alla norma, nell'escludere il ricorrente dalla selezione ha pregiudicato il suo diritto ad essere inserito in graduatoria che, di contro è stata compilata e pubblicata in modo illegittimo e per tale ragione si impugna.

\*\*\*\*\*

In ragione del danno grave e irreparabile derivante e derivabile dall'esecuzione del provvedimento si spiega

### **Istanza di Sospensione della graduatoria Impugnata**

In relazione al *fumus* ci si riporta ai motivi di ricorso. Riguardo al *periculum è in re ipsa* in considerazione del fatto che la compilazione della graduatoria e, conseguentemente, l'esecuzione del provvedimento impugnato determina una situazione di gravissimo pregiudizio per il ricorrente il quale, escluso dal concorso per motivi illegittimi alla luce di quanto argomentato, non potrà essere assunto o ammesso al corso di formazione relativo.

### **PQM**

Il ricorrente come sopra rapp.to e difeso, conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, voglia in via preliminare sospendere la graduatoria impugnata e, nel merito, annullare la predetta, in ragione dei motivi sopra esposti.

L'avv. Masi dichiara che il contributo da versare è pari ad € 650,00.

Sant'Anastasia /Roma, 29.10.2019

Avv. Maria Masi

All'udienza del 26.11.2019, con ordinanza comunicata in 27.11.2019, a mezzo pec, il TAR LAZIO- ROMA , ordinava ai fini dell'integrazione del contraddittorio a tutti i contro

interessati, la notifica per pubblici proclami , rinviando all'udienza del 18.02.2020 come di seguito si ritrascrive:

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11643 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Fabio Cioffi, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione per l'accertamento dei requisiti psico – fisici, notificato al ricorrente in data 16/07/2019, con il quale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo al concorso per il reclutamento di 1851 allievi Agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di stato pubblicato sulla G. in data 26/05/2017, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 6/11/2019:

del provvedimento del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U. in data 13 agosto 2019 recante pubblicazione delle graduatorie per l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

RILEVATO che parte ricorrente avversa con l'odierno ricorso il giudizio di non idoneità per "Labilità emotiva in soggetto con tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 2 rif. Tab. 1 punto 15", con consequenziale esclusione dalla menzionata procedura selettiva, espresso dalla Commissione competente per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nell'ambito del concorso pubblico in epigrafe;

VISTE le contrarie deduzioni allegate dall'interessato;

CONSIDERATO necessario, al fine del decidere in ordine alla domanda cautelare introdotta in ricorso, disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione;

RITENUTO di incaricare al riguardo il Policlinico Militare di Roma - che provvederà a mezzo di una commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

RITENUTO altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;

- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio;

RILEVATO che con l'atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha gravato anche la graduatoria definitiva della procedura concorsuale e vista l'istanza di integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami e ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio;

CONSIDERATO, a tal proposito, di poter autorizzare, ricorrendone i presupposti, la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'interno di un sunto del ricorso e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito avviati al corso di formazione e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione.

RITENUTO di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 18 febbraio 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), DISPONE la verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

FISSA il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 18 febbraio 2020.

MANDA alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta procuratrice,

**RICHIEDE**



All'Amministrazione in indirizzo di voler procedere ai fini della notifica per pubblici proclami a tutti i contro interessati individuati nella graduatoria che si allega, autorizzata dall'ordinanza emessa dal TAR ROMA in data 26.11.2019 e comunicata in data 27.11.2019 n. 13599/2019 REG.PROV.COLL. nel giudizio in epigrafe, alla pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno dei seguenti atti unitamente alla presente:

1. Ricorso per impugnativa del provvedimento di esclusione;
2. Ricorso per motivi aggiunti;
3. Ordinanza TAR Lazio del 26.11.2019.
4. Graduatoria impugnata ai fini dell'individuazione dei contro interessati.

Sant'Anastasia/Roma,

Avv. Maria Masi

